



Gli enti non commerciali possono, nello svolgimento della propria attività, assumere la veste di editori ossia pubblicare libri, giornali, riviste, periodici, ecc.

In primo luogo occorre comprendere quando un ente non commerciale realizza attività editoriale.

In generale è editore il soggetto che esercita professionalmente ed in forma organizzata un'attività economica, diretta alla pubblicazione delle opere dell'ingegno.

Più in particolare, ai fini dell'applicazione dell'Iva, si considera editore chi assume in concreto il rischio della realizzazione dell'opera editoriale per il successivo sfruttamento economico, anche in assenza di specifico contratto di edizione e indipendentemente:

- ❖ dalla veste giuridica assunta
- ❖ dall'attività svolta in via prevalente o esclusiva
- ❖ dalle finalità perseguite.

L'attività editoriale può essere indirizzata al mercato ovvero diretta in via prevalente ai propri associati.

Nella prima ipotesi si configura attività di tipo commerciale. Nella seconda l'attività editoriale viene ricompresa nella sfera istituzionale. Esaminiamo distintamente i due casi.

### 1. Quando l'attività editoriale configura attività commerciale

Quando la pubblicazione di opere editoriali è destinata alla vendita dietro corrispettivo (e senza le condizioni che vedremo più avanti al punto 2.) si ha attività commerciale.

In questo caso ai fini Ires la pubblicazione di opere editoriali produrrà reddito imponibile che sarà da qualificare come:

**reddito di impresa** se l'attività è svolta con carattere di abitualità, ovvero

**redditi diversi** nel caso in cui, invece, l'attività sia svolta in via occasionale.

Ai fini Irap, l'attività non sarà soggetta ad imposta qualora venga svolta occasionalmente, mentre risulterà soggetta in caso di attività abituale.

### **Imposta sul valore aggiunto**

Per il commercio dei prodotti editoriali è previsto un particolare **regime speciale** ai fini IVA, c.d. **“monofase”**, ovvero l'imposta viene corrisposta esclusivamente dall'editore, unico soggetto passivo, sulla base del prezzo di vendita al pubblico.

Le successive fasi della commercializzazione, cioè le cessioni effettuate tra gli operatori della catena di vendita (distributori, edicolanti, librai) non sono rilevanti ai fini dell'imposta, e sono, quindi, operazioni escluse dal campo di applicazione dell'IVA.

I soggetti che effettuano la vendita al pubblico dei prodotti editoriali (edicolanti, librai, ecc), sono, quindi, esonerati dall'osservanza degli obblighi di cui al titolo II del DPR n. 633 del 1972 (fatturazione, registrazione, ecc.).

Il DPR n. 696/96 ha, inoltre, espressamente escluso dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi (scontrino fiscale) le cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi, di libri, ad eccezione quelli di antiquariato.

Il regime in argomento prevede quindi:

l'assolvimento dell'imposta a monte da parte dell'editore sulla base del prezzo di vendita al pubblico del prodotto editoriale

l'applicazione dell'**aliquota agevolata del 4%**.

Per l'attuazione di tale regime, però, risulta indispensabile che sulle pubblicazioni venga evidenziato il **prezzo al pubblico comprensivo di Iva**, il quale può anche essere riportato su apposito allegato, nel quale dovranno altresì figurare il titolo della pubblicazione e la specificazione dell'editore.

La mancata indicazione del prezzo fa venire meno, quindi, l'applicabilità del regime speciale, ma non dell'aliquota Iva del 4%. In altri termini l'Iva non sarà dovuta solo dall'editore ma da tutti i soggetti che intervengono in ogni fase della commercializzazione dei prodotti.

Il regime Iva in commento, si applica a giornali quotidiani, periodici, libri, relativi supporti integrativi e cataloghi.

Rimangono, invece, esclusi i prodotti costituiti da diari scolastici nonché bilanci ed atti di società ed enti, per i quali si applicano le regole ordinarie.

### **Modalità applicative del regime monofase**

il regime monofase previsto per le opere editoriali prevede l'applicazione di due metodi alternativi:

- ❖ il metodo della resa forfetaria
- ❖ il metodo delle copie vendute

### **Metodo della resa forfetaria**

Il metodo della resa forfetaria rappresenta il sistema ordinario e prevede la determinazione della base imponibile dell'Iva in relazione al numero delle copie consegnate o spedite diminuito, a titolo di forfetizzazione della resa, del 70% o dell'80% a seconda che si tratti rispettivamente di libri o di giornali quotidiani e periodici.

Ai fini dell'applicazione dell'Iva col metodo della resa forfetaria, gli editori devono annotare in apposito registro preventivamente numerato, anche globalmente per ciascun mese solare ed entro il mese successivo a quello di consegna o spedizione, i seguenti dati:

- ❖ numero copie consegnate o spedite, comprese quelle cedute a titolo gratuito, escluse quelle esportate e quelle spedite in abbonamento;
- ❖ numero copie consegnate o spedite in abbonamento, escluse quelle esportate;
- ❖ numero copie esportate;
- ❖ numero copie costituenti la resa forfetaria;
- ❖ prezzo di vendita al pubblico di ciascuna copia, comprensivo dell'Iva;
- ❖ ammontare corrispettivi, determinato con riferimento al prezzo di vendita al pubblico ed al numero delle copie consegnate o spedite diminuito della percentuale forfetaria di resa;
- ❖ ammontare corrispettivi riscossi per le cessioni in abbonamento, ridotto della percentuale forfetaria di resa;
- ❖ ammontare imponibile complessivo;
- ❖ ammontare imposta.

Ad eccezione delle ipotesi di cessioni all'esportazione ed intracomunitarie, **non sussiste l'obbligo di emissione della fattura**. Nel caso in cui venga ugualmente emesso un documento di addebito, in esso l'ammontare dell'Iva non deve essere evidenziato separatamente e deve essere riportata l'indicazione che l'imposta è stata assolta dall'editore.

### **Metodo delle copie vendute**

In alternativa al metodo della resa forfetaria è previsto il metodo delle copie vendute, per l'applicazione del quale è necessario esercitare apposita opzione mediante comunicazione nella dichiarazione annuale Iva successiva alla scelta operata. Tale metodo prevede la determinazione della base imponibile dell'Iva da versare in base al numero delle copie effettivamente vendute, ed il momento impositivo si identifica con quello dell'effettiva vendita.

Anche in questo caso, gli editori devono tenere un apposito registro preventivamente numerato, nel quale per ciascun numero di pubblicazione devono annotare al momento della consegna i seguenti elementi:

- ❖ data di consegna;

- ❖ descrizione del fascicolo costituito dalla pubblicazione e dal supporto integrativo o da altri beni;
- ❖ quantità consegnate;
- ❖ data restituzione;
- ❖ quantità restituite;
- ❖ quantità, cedute;
- ❖ prezzo di copertina;
- ❖ base imponibile.

Con questo metodo è necessaria l'emissione di fattura o documento equipollente, con evidenziazione del prezzo di vendita al pubblico comprensivo dell'Iva, e quindi senza separata evidenziazione dell'imposta, ma sempre con l'indicazione che l'imposta è stata assolta dall'editore.

## 2. Quando l'attività editoriale viene ricompresa nella sfera istituzionale

Nella gestione dell'attività editoriale da parte degli enti non commerciali non sempre si realizzano i presupposti dell'esercizio dell'impresa commerciale.

Sono, infatti, espressamente **escluse dalla sfera della commercialità**, sia ai fini Ires che Iva, le pubblicazioni **cedute prevalentemente ai propri associati** da parte di associazioni *c.d. "privilegiate"* di cui al comma 3, dell'art. 148 del Tuir. Si tratta delle associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra. scolastica. della persona.

Due sono le condizioni essenziali per l'applicazione dell'agevolazione:

dal punto di vista soggettivo, che si tratti di una delle associazioni sopra richiamate;

dal punto di vista quantitativo è necessario che le pubblicazioni siano **cedute**, almeno **in prevalenza ai propri associati**, a nulla rilevando che la cessione avvenga **a titolo gratuito od oneroso**.

Naturalmente, tali agevolazioni si applicano solamente se lo statuto delle associazioni privilegiate è conforme alle clausole previste normativamente ( comma 8 , art. 148 del Tuir e art. 4, comma 7 D.P.R. n. 633/1972).

Ne discende che l'esercizio dell'attività economica di editore da parte di tali associazioni svolta, nel rispetto delle condizioni sopra menzionate è irrilevante sia ai fini Ires che Iva.

Al di fuori di queste situazioni, quando cioè non venga rispettato il limite di prevalenza delle cessioni ai propri associati da parte delle associazioni si realizza attività commerciale e si ricade nell'ipotesi 1 sopra descritta.

**Enti non commerciali in regime forfetario 398/1991**


Gli enti non commerciali che hanno optato per la determinazione forfetaria dell'Iva in base alle regole della legge n. 398/199, possono applicare, per le cessioni di prodotti editoriali in regime di impresa, l'imposta solo in relazione al numero delle copie vendute.

Ciò comporta, dunque, l'esclusione della possibilità di utilizzazione del metodo della resa forfetaria con aggravio degli adempimenti (annotazione delle copie rese, obbligo di fatturazione per le cessioni interne). Per la determinazione dell'Iva da versare vengono, comunque, mantenute le modalità previste dalla stessa legge, ossia usufruendo della detrazione forfetaria del 50% dell'imposta riscossa.

Va, infine, ricordato che i corrispettivi delle cessioni dei prodotti editoriali vanno annotati cumulativamente con cadenza mensile entro il giorno 15 del mese successivo nell'apposito registro c.d. dei minori.

Va, infine, tenuto presente che ogni pubblicazione caratterizzata da periodicità regolare deve essere registrata presso la Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione viene pubblicata.

Inoltre, tutte le pubblicazioni, periodiche o meno, devono essere depositate in quattro copie presso la Prefettura della provincia nella quale è avvenuta la stampa, ed in una copia presso la locale Procura della Repubblica.



Federazione dei Circoli Culturali e Ricreativi del Trentino  
e-mail: [info@federcircoli.it](mailto:info@federcircoli.it) – website: [www.federcircoli.it](http://www.federcircoli.it)